



Deduzione forfettaria delle imprese di autotrasporto per le trasferte dei dipendenti

Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

FAI INFORMA 189/2026 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che con la [risposta ad interpello n.136 dell'8 luglio u.s.](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento importante sulla deduzione forfettaria prevista a beneficio delle imprese di autotrasporto merci [dall'art. 95, comma 4 del TUIR](#).

Questa norma, ricordiamo, prevede che le imprese di autotrasporto, *“in luogo della deduzione, anche analitica, delle **spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale**, possono dedurre un importo pari a €. 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.”*

In particolare, l'impresa di autotrasporto che ha interpellato l'Agenzia delle Entrate non riconosceva alcuna indennità ai suoi dipendenti, nemmeno analitica, a titolo di rimborso spese per le loro trasferte, svolgendo un orario di lavoro che, stante quanto previsto dal CCNL (*) non dava titolo all'erogazione. Ciò nonostante, l'impresa riteneva di aver comunque diritto a beneficiare della deduzione forfettaria in quanto, a suo giudizio, legata solo alla fuoriuscita dell'autista dal territorio comunale della sede di assunzione, indipendentemente dall'avvenuta erogazione al medesimo di indennità o rimborsi spese.

L'Agenzia delle Entrate ha respinto questa impostazione, giungendo alla conclusione che la deduzione forfettaria in esame non spetta all'impresa istante in quanto *“non provvede, in concreto, a sostenere l'onere della trasferta”*.

In altre parole: l'impresa di autotrasporto può dedurre forfettariamente dal reddito gli importi previsti dall'art. 95, comma 4 del TUIR, *“solo nell'ipotesi di effettivo sostenimento delle spese relative alla trasferta dei propri dipendenti”*.

L'Agenzia ha infatti tenuto conto della formulazione letterale della norma, dove si fa esplicito riferimento alle **“spese sostenute”** in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell'impresa al di fuori del Comune.